

Professionisti/2

I redditi da lavoro autonomo diventano onnicomprensivi

I compensi si considereranno percepiti nel momento in cui il committente effettua la ritenuta, eliminando i problemi di fine anno

Pagina a cura di
Andrea Dili

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo di revisione dell'Irpef e dell'Ires riscrive l'articolo 54 del Tuir, ridefinendo i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si attuano, quindi, i principi della legge delega per la riforma fiscale (la 111/2023) per semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito da arti e professioni.

Se la novità più importante, se non altro in termini di aspettativa delle categorie interessate, è la definizione della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali (si veda a pagina 14), va rimarcato che gli altri inter-

venti cambiano le regole di definizione del reddito di lavoro autonomo ai fini dell'Irpef. Anche se non tutti i principi contenuti nell'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge 111/2023 – norma specificamente dedicata alla revisione dei redditi da arti e professioni – trovano attuazione nello schema di Dlgs.

In sostanza, richiamando i principi della delega, il nuovo articolato di legge prevede a:

- introdurre il criterio generale di “onnicomprensività”, in analogia ai redditi di lavoro dipendente;
- stabilire l'esclusione dal computo del reddito dei rimborsi delle spese (sostenute per l'esecuzione degli incarichi professionali) riaddebitate analiticamente al cliente e, simmetricamente, la corrispondente indeducibilità

delle stesse dal reddito del professionista (si veda l'articolo sotto);

- ridefinire il criterio temporale di imputazione dei compensi, prevedendo un allineamento con il momento di effettuazione della ritenuta da parte dei committenti.

Stando allo schema di decreto attualmente disponibile, quindi, rimarrebbero inattuati gli altri punti fissati dalla legge delega: l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria degli immobili strumentali e di quelli in uso promiscuo e la riduzione dell'aliquota della ritenuta d'acconto sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori. Al contrario, sebbene non fosse prevista nel testo della delega, viene disciplinata la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese relative a beni immateriali, in analogia al reddito d'impresa.

Vengono confermate le altre disposizioni che regolano la determinazione del reddito di lavoro autonomo, quali quelle relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande, alle spese di rappresentanza, agli oneri sostenuti per corsi di formazione e per l'aggiornamento professionale, alle somme impiegate per la certificazione delle competenze e alle spese per assicurare il mancato pagamento delle prestazioni professionali.

Tornando sulle novità previste dallo schema di decreto, l'applicazione del principio di “onnicomprensività” determina la generale attrazione all'interno del reddito di lavoro autonomo di tutti gli importi e i valori conseguiti a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività artistica e professionale. Ovviamente tranne i rimborsi delle spese sostenute dal professionista e poi addebitate al cliente, nei termini definiti nell'articolo sotto.

La ridefinizione del criterio temporale di imputazione dei

compensi risponde all'esigenza di razionalizzare la disciplina dei pagamenti effettuati in prossimità di fine dicembre, per effetto del disallineamento tra il momento in cui tali somme escono dalla disponibilità del cliente e quello in cui entrano in possesso del beneficiario. Attualmente, infatti, tali compensi concorrono a formare il reddito quando entrano nella disponibilità del professionista. In particolare, per i bonifici ciò si verifica alla data di accredito sul conto corrente. Lo schema di decreto elimina tale disallineamento, disponendo che i suddetti compensi vanno imputati nel reddito del percipiente con riferimento al medesimo periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per il committente di effettuare la ritenuta. In sostanza, un pagamento effettuato in data 31 dicembre 2024 e ricevuto dal professionista in data 2 gennaio 2025 concorrerà al reddito di lavoro autonomo di quest'ultimo con riferimento al periodo d'imposta 2024. ●